



COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

PIANO COMUNALE DELLE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI

Approvato con deliberazione di G.C. n. 184 del 31/10/2017

PIANO COMUNALE DELLE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI

ai sensi dell'articolo 29 bis della l.r. 6/2010

OGGETTO DEL PIANO E PROCEDURA DI APPROVAZIONE

Il presente piano comunale disciplina le modalità di organizzazione, di autorizzazione e di svolgimento delle attività occasionali di cessione a fini solidaristici esercitate su suolo pubblico o su suolo privato aperto al pubblico da parte di enti non commerciali.

Il presente piano è redatto sulla base di quanto indicato dalle "Linee guida Regionali per la disciplina delle cessioni a fini solidaristici" di cui alla d.g.r. 18 aprile 2016 n. X/5061, viene approvato dalla Giunta Comunale, sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche, e resta in vigore fino alla sua modifica o sostituzione.

DEFINIZIONI

Si definiscono:

Cessioni a fini solidaristici (art. 29 bis, comma 1, l.r. 6/2010):

le attività occasionali di cessione

- da parte di enti non commerciali
- tramite proprio personale o soggetti volontari
- di merci quali fiori, piante, frutti o altri generi, alimentari e non
- in cambio di una offerta libera anche predeterminata nell'importo minimo
- effettuate sul suolo pubblico o suolo privato aperto al pubblico
- aventi come scopo principale la beneficenza e il sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca.

Piano Comunale delle cessioni a fini solidaristici (art. 29 bis, comma 2, l.r. 6/2010): piano in cui vengono disciplinate le attività di cessione a fini solidaristici sul territorio comunale, al fine di promuovere la corretta coesistenza fra il commercio in sede fissa o itinerante e le attività di cessione a fini solidaristici; nel Piano vengono individuate le aree pubbliche da destinare all'esercizio delle attività di cessioni a fini solidaristici, tenendo conto della densità delle attività commerciali e della intensità dei flussi di pubblico.

SOGGETTI E MERCI OGGETTO DI CESSIONE

Le cessioni a fini solidaristici possono essere svolte esclusivamente da enti non commerciali regolarmente costituiti, almeno con scrittura privata registrata, da un lasso di tempo sufficiente a valutarne finalità ed attività.

L'oggetto sociale e le caratteristiche di ente non commerciale devono risultare dallo statuto e/o dall'atto costitutivo.

Le cessioni a fini solidaristici possono riguardare:

- prodotti alimentari confezionati non deperibili che non necessitino di particolari trattamenti di conservazione (superalcolici esclusi);
- prodotti non alimentari di qualunque tipo con l'esclusione di armi, medicinali, tabacchi e generi da fumo, nonché articoli comunque pericolosi ovvero di prodotti per la cui vendita è necessaria speciale autorizzazione

ATTIVITA' ESCLUSE

Sono escluse dall'applicazione del presente piano le raccolte fondi:

- esercitate in aree private non aperte al pubblico e destinate esclusivamente ad una cerchia determinata di persone;
- esercitate in aree private aperte al pubblico appartenenti alle confessioni o enti religiosi riconosciuti dallo Stato Italiano.

AREE PUBBLICHE DOVE E' AMMESSO L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. Aree pubbliche dove è ammesso l'esercizio dell'attività:

Lo svolgimento di cessioni a fini solidaristici è ammesso di regola nelle seguenti vie / piazze / località

- P.le Municipio
- P.le Noal
- P.zza Roma
- P.zza Portegaia
- P.zza Paolo VI
- P.le Eurospin
- P.le Piscina
- Piazza Don Masneri
- Largo della Vittoria
- Durante i mercati

Eventuali richieste di effettuare in luoghi diversi da quelli sopra indicati, saranno valutate dal dirigente del settore, al fine di evitare, sia l'eccessiva concentrazione delle attività promozionali, in vicinanza dei negozi, sia il confinamento delle attività di cessione, in aree eccessivamente marginali, in cui la raccolta di fondi risulterebbe troppo esigua.

L'Ufficio ricevente la richiesta, potrebbe inoltre indirizzare le attività, verso aree dove già si riscontrano flussi significativi di pubblico, dovuti alla presenza di servizi non commerciali (ospedali, scuole, uffici, alberghi, ecc.), con l'obiettivo di massimizzare il risultato dell'attività di raccolta fondi, minimizzando la sottrazione di risorse alle attività commerciali

2. Le postazioni su aree pubbliche devono garantire di:

- non costituire intralcio al traffico, sia motoristico che ciclabile e pedonale;
- non danneggiare la sede stradale;
- non nascondere alla vista la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale;
- non nascondere alla vista installazioni pubblicitarie e insegne per le quali il comune percepisce introiti tributari;
- non nascondere le vetrine degli esercizi commerciali, artigiani e di servizi.

3. L'attività deve essere svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente, quali uso di pubblicità dei prodotti insegne luminose locali o strutture attrezzate secondo gli usi delle imprese commerciali.

4. Durante lo svolgimento dell'iniziativa, dovrà essere esposta apposita segnaletica riportante:

- l'ente promotore
- lo scopo perseguito con la raccolta;
- la dizione "offerta libera" eventualmente predeterminata nell'importo minimo.

Il rispetto delle condizioni di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4, dovrà essere dichiarato sulla domanda. Qualora in sede di controllo dell'attività venga rilevato il mancato rispetto delle condizioni indicate, il Comune potrà disporre la cessazione dell'attività o, qualora possibile, lo spostamento necessario per la conformità.

DISTANZA MINIMA

Le iniziative solidaristiche possono comunque essere svolte presso i punti vendita delle imprese commerciali, sulla base di appositi accordi, purché sia garantita una chiara distinzione tra i beni oggetto della cessione solidaristica e i beni proposti in vendita, che devono comunque essere del medesimo genere, al fine di evitare abusi in danno delle attività commerciali limitrofe. Non sono in ogni caso ammesse forme di collaborazione con le imprese che operino in forma itinerante, salvo che nelle circostanze in cui le stesse operino secondo diverse modalità, come nel caso della spunta sui posteggi mercatali o fieristici provvisoriamente vacanti.

Tranne i casi di collaborazione di cui sopra, le attività di cessione solidaristica debbono svolgersi al almeno 80 metri di distanza, rispetto ai punti vendita degli operatori commerciali in sede fissa o su posteggio in concessione che trattino i medesimi prodotti. Tale distanza deve essere misurata in considerazione del più breve percorso pedonale disponibile su pubblica via.

NUMERO MASSIMO DI INIZIATIVE

Il numero massimo di iniziative di cessione a fini solidaristici autorizzabili **per ciascun anno solare** su tutto il territorio comunale è fissato in **50**.

Il numero di iniziative che possono essere svolte **in contemporanea** su tutto il territorio comunale è fissato in **cinque**

La durata massima di svolgimento di ciascuna iniziativa è pari a 2 giorni.

Durante il periodo riservato dalla legge ai comizi elettorali la cessione delle aree a fini solidaristici, è consentita se non richiesta da partiti o gruppi politici partecipanti alla competizione elettorale.

La fascia oraria massima nella quale è consentito lo svolgimento delle iniziative è dalle ore 08.00 alle ore 24.00.

PROCEDURA AUTORIZZATIVA

Per iniziative che si svolgono su aree pubbliche o suolo privato in disponibilità pubblica

L'ente organizzatore presenta al Comune, almeno 30 giorni prima dell'iniziativa, la "comunicazione di attività di cessione ai fini solidaristici".

Il Comune verifica il rispetto del presente Piano e della normativa vigente e provvede ad emettere:

- provvedimento di concessione;
- diniego motivato della concessione, qualora l'iniziativa non sia conforme, previa comunicazione dei motivi ostativi almeno 5 giorni prima della data dell'inizio dell'attività.

Per iniziative che si svolgono su aree private aperte al pubblico

L'ente organizzatore presenta al Comune, almeno 15 giorni prima dell'iniziativa, una comunicazione di svolgimento della cessione corredata da eventuale consenso scritto del proprietario dell'area.

Il Comune verifica il rispetto del presente Piano e della normativa vigente e:

- per iniziative conformi non rilascia alcun provvedimento e l'iniziativa può essere svolta;
- per iniziative non conformi comunica i motivi ostativi almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'attività.

La domanda/comunicazione deve essere corredata da:

- atto costitutivo e/o statuto (tale documentazione può essere resa disponibile, anche attraverso l'indicazione di siti o archivi accessibili digitalmente);
 - generalità del legale rappresentante o dal responsabile di zona;
- generalità del richiedente, indicazione precisa della localizzazione, dichiarazione della conformità dell'attività rispetto a quanto previsto dal presente piano relativamente alle "modalità di svolgimento" e alle "distanze minime", dimensione e tipologia dello spazio occupato, data, orario e finalità dell'iniziativa, tipo di merce oggetto di cessione, dichiarazione dell'Ente che attesti la provenienza dei beni da regolare filiera e che la raccolta fondi è destinata a fini di beneficenza, caritatevoli, solidaristici o di ricerca

SANZIONI

Lo svolgimento di attività di cessione a fini solidaristici esercitate in violazione alle previsioni di cui al presente piano comunale comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 100 euro a un massimo di 500 euro.

E' disposta l'immediata cessazione dell'attività e sgombero dell'area in caso di attività di cessione a fini solidaristici esercitate in assenza di concessione di suolo pubblico o comunicazione al Comune, per attività svolte su suolo privato.

Per accertamento e irrogazione delle sanzioni si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Piano, si fa riferimento alle disposizioni vigenti.